

Expo 2015

La legacy di EXPO: alleanze etiche tra educazione al rispetto del territorio, rischi e responsabilità delle imprese e dei singoli*

Diana Cerini

1.- La legacy di EXPO: la traduzione in azioni dei principi di food security e food safety

A chiusura dell'incredibile evento - culturale, sociale, economico, giuridico e mediatico - di EXPO 2015 Nutrire il Pianeta, si è imposta a tutti gli operatori una riflessione sulla c.d. *legacy* dell'Esposizione Universale, anche alla luce degli obiettivi enunciati dagli Stati, dalle istituzioni e dalla società civile, tradotti in larga parte nella c.d. Carta di Milano¹; tali obiettivi, infatti, nelle intenzioni dei redattori e dei sottoscrittori della Carta, non rappresentano mere dichiarazioni di principio ma aspirano a tradursi in azioni concrete che beneficino l'intera collettività globale. Per tal motivo è e sarà sempre più essenziale che alla riflessione, ed alle azioni, prendano parte anche coloro che, da sempre, si propongono di valorizzare la cultura e l'identità del territorio, ivi compresa quella agroalimentare, come avviene nel progetto Mirabilia promosso da Unesco². In questo senso, è possibile affermare che la Carta di Milano

racchiuda in una sintesi la *legacy* culturale di Expo, aprendo un ponte sul futuro delle possibili azioni da intraprendere.

Prima di soffermarsi su quali possano essere tali future azioni concrete che diano attuazione alla *legacy* di Expo, val la pena di ricordare come la Carta di Milano rappresenti un momento estremamente innovativo nel quadro delle iniziative *bottom up*, avendo coinvolto, proprio a seguito dell'attivazione e della mobilitazione da parte della cittadinanza e degli studiosi, anche un numero incredibile (e per certi versi inatteso) di soggetti istituzionali, capi di governo ed enti associativi. In particolare, rileva osservare, per quanto oggi di interesse in relazione al tema del legame tra cibo-identità locali-cultura, che la Carta di Milano si apre con l'identificazione del diritto al cibo come diritto fondamentale: ciò che non avviene nella nostra Costituzione ma nemmeno in altre carte fondamentali. L'identificazione *fundamental right to food*, a sua volta, si declina e prende forma in relazione alle due tematiche fondanti di Expo, ossia: (1) il diritto all'accesso al cibo ("*food security*") e (2) il diritto alla sicurezza igienico sanitaria dei prodotti alimentari alimentare ("*food safety*"), concetti a loro volta non nuovi in quanto ampiamente scandagliati dalla letteratura giuridica in argomento³. Tali nozioni si riempiono di significato, nelle intenzioni e dichiarazioni della Carta, attraverso una serie di prospettive e vincoli che vedono coinvolte le istituzioni, i cittadini (singolarmente e nei gruppi di aggregazione sociali), nonché le imprese produttrici e distributrici nel settore agroali-

(*) Il testo riprende, con l'aggiunta di brevi note, lo scritto prodotto per l'incontro di studio organizzato da "Mirabilia- Borsa Internazionale del Turismo Culturale- Union Camere- CESP", sessione "La valorizzazione del territorio attraverso la dieta mediterranea", svoltosi a Lipari il 12 ottobre 2015, evento che a sua volta fa parte delle iniziative del progetto Unesco "Mirabilia".

(¹) Per un'analisi sistematica dei temi richiamati si veda F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, II ed., Torino, 2015, ed ivi ampia bibliografia in argomento; si rinvia anche a quanto esposto nel volume di L. Pomodoro - T. Bettanini, *Expo 2015: un'eredità carica di futuro*, Firenze, 2015, in particolare pp.136 ss.; ancora si veda M.A. La Torre, *La questione ambientale*, Padova, 2015.

(²) Si rammenti come il Mirabilia - European Network of UNESCO Sites si preoccupa di mettere in collegamento per la prima volta aree accumulate dall'importanza storica, culturale ed ambientale, mediante un'interazione tra attori istituzionali ed economici e tra modelli di governance alla base delle politiche di sviluppo del territorio. La rete, promossa da 12 Camere di Commercio unisce i luoghi riconosciuti dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità, ma meno noti al turismo italiano e internazionale, con l'obiettivo di aumentarne la promozione e la riconoscibilità presso il grande pubblico.

(³) Val la pena di ricordare quanto osservato da S. Gorovitz, *Bigotry, loyalty and malnutrition*, in P.G. Brown- H. Shue, *Food policy*, 1977: "No right has meaning or value once starvation strikes. It is an ultimate deprivation of rights, for without food, life ends and rights are value only for the living".

mentare, chiamati a contribuire alla realizzazione di tali diritti ed a renderli giustiziabili. Ebbene, nella Carta di Milano si delineano, altresì, gli snodi possibili attorno ai quali si giocheranno molte delle azioni future per realizzare la *food security* e la *food safety*: a tale fine le realtà locali e territoriali sono intimamente coinvolte. Ci si riferisce, in particolare, a due aspetti che sono ripetutamente richiamati dalla Carta per dare un appiglio concreto ai principi ivi contenuti: il primo è la lotta allo spreco alimentare (*food waste*), mentre il secondo coincide con l'esigenza di preservare le realtà culturali locali attraverso la protezione dell'ambiente e la stessa cultura alimentare. E' evidente che questi obiettivi chiamano direttamente in causa il ruolo delle strutture e della *governance* locali. Ci dice infatti, ancora, la Carta di Milano che "gli investimenti nelle risorse naturali, a partire dal suolo, debbano essere regolati, per garantire e preservare alle popolazioni locali l'accesso a tali risorse e a un loro uso sostenibile"; si evoca, dunque, la tutela del territorio, ma il testo ricorda anche che "il cibo svolge un ruolo importante nella definizione dell'identità di ciascuna persona ed è una delle componenti culturali che connota e dà valore a un territorio e ai suoi abitanti": è nella terra, ancora una volta, questa volta percepita quale locus mentale e sociale, prima di tutto, che si manifesta pienamente l'individuale. E' evidente che la realizzazione di tali obiettivi non può essere demandata esclusivamente al regolatore nazionale ma richiede un intervento degli enti deputati al governo del territorio ed il coinvolgimento della cittadinanza. Allo stesso tempo, sul piano della riduzione degli sprechi alimentari, si indica come occorra "migliorare la produzione, la conservazione e la logistica, in modo da evitare (o eliminare) la contaminazione e da minimizzare lo spreco, anche dell'acqua, in tutte le fasi della filiera produttiva"; tutto ciò, ancora una volta, presuppone la conoscenza del territorio e del suo tessuto sociale al quale sono dedicate le risorse.

2.- *L'alleanza virtuosa tra regolazione, operatori, imprese ed individui*

Il tema della protezione delle identità locali, della lotta allo spreco alimentare ed il continuo richiamo al territorio sollecita la riflessione su quale possa

essere, innanzitutto ed in via prospettica, il ruolo del diritto, e degli operatori del diritto (accademici, giuristi, legislatori nazionali e/o locali).

Prendendo sempre spunto dalla Carta di Milano, laddove ricorda che è diritto e dovere dell'individuo, anche nel contesto organizzativo di gruppo (accademico, sociale, familiare) "individuare e denunciare le principali criticità nelle varie legislazioni che disciplinano la donazione degli alimenti invenduti per poi impegnarci attivamente al fine di recuperare e redistribuire le eccedenze", si comprende come l'affondo allo spreco alimentare impone di valutare se la legislazione possa introdurre incentivi positivi e soluzioni per ridurre gli sperperi nella fase produttiva, distributiva e del consumo. Solo in presenza di efficaci incentivi positivi (più che rispetto all'introduzione di disincentivi – sanzioni e responsabilità) è possibile costruire una vera alleanza con la società ed il territorio.

In tale contesto, il ruolo del giurista può, innanzitutto, rivolgersi alla dinamica degli scenari pubblicitari, relativi alla rimozione degli ostacoli di ordine pubblico che impediscono una più agevole gestione delle risorse agroalimentari seppur nel rispetto del diritto alla salute degli individui.

A tal proposito, sono innumerevoli le possibilità di intervento: considerare il cibo un "patrimonio culturale" è solo il primo passo per promuovere un'educazione al rapporto persona-cibo e, così, "sostenere e diffondere la cultura della sana alimentazione come strumento di salute globale" (si pensi alla riduzione dei derivati animali, alla dieta mediterranea nel suo complesso, ma più in generale al fatto che occorre promuovere il dialogo delle discipline, scientifiche ed umanistiche, per raggiungere tale risultato).

Un ruolo di primo piano può essere assunto dall'introduzione di incentivi positivi sul piano organizzativo e fiscale tali da valorizzare la biodiversità a livello sia locale che globale.

Anche sul fronte giusprivatistico è possibile pensare a soluzioni grazie alle quali gli operatori economici, eventualmente coadiuvati dalle organizzazioni territoriali e dalle stesse università, possano proficuamente dare avvio ad un intenso e costruttivo dialogo.

A questo proposito si considerino alcuni temi sui quali negli anni a venire sarà utile una più ampia

collaborazione tra mondo accademico ed operatori del mercato sulla scia dei progetti già avviati (anche) grazie ad EXPO. Tra essi si possono ricordare almeno i seguenti temi di approfondimento:

(1) L'importanza di definire correttamente accordi tra imprese (le c.d. *network of firms*) a livello locale per valorizzare il territorio e per individuare soluzioni organizzative, distributive e logistiche efficienti per le imprese, idonee a contribuire alla riduzione degli sprechi: su questo tema l'alleanza tra mondo accademico ed altri Enti, quali le Camere di Commercio e gli altri enti con capillarità sul territorio, potrà essere utile per l'individuazione e la condivisione di soluzioni, quali ad esempio, rimanendo nel segmento giuridico, l'adozione di *model contracts*; ciò, in particolare, con riferimento al supporto ai contesti regionali e locali, che si compongono (specialmente in Italia) assai spesso di un reticolato di piccole e medie imprese, ovvero di piccoli e medi imprenditori agricoli⁴. A loro volta altri enti (quali ad esempio il *Milan Centre for Food Law and Policy* che ha svolto certamente un ruolo propulsore ed aggregatore per le iniziative EXPO), potranno rappresentare a livello nazionale poli di coordinamento per le azioni giuridiche in argomento. Tutto ciò potrebbe essere un esempio di come tradurre il "sapere" in fare".

(2) L'introduzione di regole e strumenti giuridici che agevolino tali accordi e l'assunzione di ruoli proattivi da parte degli enti territoriali e delle imprese.

(3) La "chiamata alle armi" di enti ed imprese per

promuovere l'educazione dei consumatori (di tutte le età) e degli operatori (ad esempio in chiave di strumenti e regole giuridiche esistenti, di soluzioni organizzative e così via) rappresenta un altro punto fondamentale. L'educazione dei singoli passa, del resto, anche attraverso il privato, ossia l'impegno delle imprese. Si rammenti come la stessa Carta di Milano indica che occorre "produrre e commercializzare alimenti sani e sicuri, informando i consumatori su contenuti nutrizionali, impatti ambientali e implicazioni sociali del prodotto": è evidente che l'informazione di cui parla la Carta non può ridursi ad essere una "informazione-standard" (l'etichettatura, per intenderci) sulla quale si sono spese le regolazioni a livello europeo (ivi compresa la c.d. Costituzione Alimentare Europea o il *Codex Alimentarius*). Si è convinti che l'informazione utile e virtuosa si debba tradurre in educazione; quest'ultima, a sua volta, non può essere fine a se stessa ma deve, da un lato, essere percepita come *legacy* rivolta alle imprese, correlandosi alla nozione di responsabilità sociale: quest'ultima, che in inglese è identificata come "*responsability*", si distingue dalla responsabilità tecnico-giuridica, che non per nulla in inglese ha un diverso nome, ossia quello di "*liability*"⁵.

Ebbene, la responsabilità sociale degli operatori e delle imprese non deve necessariamente tradursi, a mio avviso, in un canone di responsabilità civilistica, che come tale dia luogo a risarcimenti, veicolati spesso da azioni collettive (così come invece avvie-

(⁴) Con specifico riferimento ai contratti di rete nel settore agricolo si veda G. Becattini, E. Rullani, *Sistema locale e mercato globale*, in *Econ. e pol. industriale*, n. 80, 1993; P. Magno, G. Giove, *Profili del nuovo diritto agrario e dell'ambiente*, Milano, 2006; F. Guerrera, *Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi*, in *Contratti*, 2014, p. 397; R. Santagata, *Il "contratto di rete" fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 339 ss.; Aa. Vv., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli, G.D. Mosco, Milano, 2012; A. Zanardo, *Contratto di rete di imprese e accesso al credito: considerazioni in materia di rating e di finanziamento*, in *Contr. Impresa*, 2013, p. 10; A. Perulli, *Gruppi di imprese, reti di imprese e codatorialità. Una prospettiva comparata*, in *Riv. giur. lav.*, 2013, I, p. 83 ss.; M. Costantino, *Il contratto di rete tra imprese nel settore agricolo*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, p. 668 ss.; E. Bredariol, *Evoluzione legislativa ed attuale assetto della disciplina del contratto di rete*, in T. Treu (a cura di), *Contratto di rete. Trasformazione del lavoro e reti di imprese*, Milano, 2015, p. 67 ss.; L. Russo, *Il contratto di rete in agricoltura*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, I, p. 1018 ss.; si consulti, infine, Unindustria, Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, *Le reti di impresa. Un nuovo modello di sviluppo economico*, 2012, <http://www.un-industria.it/Public/ImgInf/Brochure%20-%20Le%20reti%20di%20impresa.pdf>.

(⁵) Se in Italia si parla univocamente di "responsabilità", nel lessico inglese l'idea di *responsability* attiene alla dimensione interiore, come tale non imposta né *enforceable*, mentre la *liability* è il vincolo esterno posto dal diritto e dal legislatore. Per un'analisi comparativa degli artt. 17, 19, 20, 21 del Regolamento n. 178/2002, che, ponendo a raffronto le diverse versioni linguistiche del regolamento, sottolinea le plurime declinazioni della *responsabilità* all'interno della *General Food Law*, come "*Competenze*" dei soggetti privati e pubblici e come "*Responsabilità civile*", v. F. Albinini, *Commento all'art.21 del reg. (CE) 178/2002*, in "Commentario al regolamento (CE) n.178/2002 del 28 gennaio 2002", a cura dell' IDAIC, in *Le nuove leggi civili comm.*, 2003, I.

ne sovente negli USA)⁶, ma deve condurre all'adozione di azioni costruttive che impingono più ai codici etici delle imprese, con riverbero sul capitale reputazionale⁷; se e laddove la responsabilità sociale venga assunta dalle imprese per promuovere e contribuire alla diffusione di una cultura alimentare corretta, che eviti gli sprechi in qualsiasi senso (dalla produzione al consumo), allora sarà possibile fare emergere anche una più decisa responsabilità individuale (autoresponsabilità). In questo senso l'educazione dell'individuo è essenziale.

D'altro canto, l'"avere cura" e consapevolezza della natura del cibo di cui ci nutriamo, informandoci riguardo ai suoi ingredienti, alla loro origine e al come e dove è prodotto, è la premessa per compiere scelte responsabili ed etiche, nel rispetto degli animali e dell'ambiente⁸.

Si delinea, così, una catena idealmente virtuosa: l'impegno delle imprese per informare ed educare al consumo adeguato e responsabile, è il tassello preliminare per dare fondamento alla responsabilità individuale che ciascun consumatore assume; il legislatore ed il regolatore, a sua volta, può contribuire a realizzare tale obiettivo attraverso la previsione di incentivi positivi (fiscali, organizzativi, e così via).

A corollario, si consideri che è imprescindibile rivolgersi al mondo finanziario, nelle componenti del credito (che deve sostenere a livello internazionale, nazionale e locale) e delle assicurazioni, che affiancano gli operatori nella gestione dei rischi. In particolare, gli assicuratori sono chiamati ad offrire le coperture per i rischi agricoli e del territorio con particolare alla dimensione dei rischi catastrofali; ciò

richiede lo studio e l'offerta di nuovi strumenti contrattuali che incontrino le esigenze del mercato e degli operatori più innovativi; ancora, l'offerta di servizi assicurativi e coperture idonee a garantire i rischi tipici delle reti di imprese è essenziale.

Se tutto ciò può contribuire ad un modello produttivo ed organizzativo etico, rispettoso degli individui, delle identità locali culturali, dell'ambiente e degli animali, occorre sottolineare l'importanza che una corretta gestione delle risorse a partire dalla dimensione locale può avere, quale riverbero positivo, nella lotta allo spreco alimentare che, come noto, si verifica in tutte le fasi della produzione, della filiera e del consumo.

Si ricorderà, a questo proposito, come l'attualità del tema sia al centro della discussione parlamentare grazie alla Proposta di Legge n. 3057 per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, che a sua volta si allinea alla Risoluzione del Parlamento Europeo 2011/2175 del 19 gennaio 2012. In senso analogo si pone il progetto di legge francese attualmente in discussione in materia di *gaspillage alimentaire*⁹.

Come visto, il "vocabolario" della *legacy* di Expo si compone di alcuni luoghi pivotiani: cultura, territorio, identità, educazione, rischi, assicurazioni, responsabilità delle imprese e degli individui.

Elevando questi pochi termini a riferimenti imprescindibili dell'azione delle istituzioni, degli operatori e delle persone, si possono raggiungere alleanze virtuose, per muoversi nella direzione volta a garantire un futuro migliore per l'Italia ed il Pianeta attraverso la cultura del cibo e del rispetto per le identità locali.

(⁶) Per un'ampia trattazione delle tematiche emergenti in merito al binomio cibo e diritto, si rinvia a M. Ferrari- U. Izzo, *Diritto alimentare comparato*, Bologna, 2012. Per un commento su azioni collettive recenti, che hanno visto coinvolte anche società italiane, sia consentito rinviare a D. Cerini, *Gli esiti delle class actions contro Ferrero: tra regulation through litigation e responsabilità individuale*, in *Danno e responsabilità*, 5/2015, pp.533-536.

(⁷) J. Schempf - Stirling, *A social connection approach to corporate responsibility. The case of food industry and obesity*, Richmond, 2012, p. 2 ss. Per un'analisi delle ricadute sulle assicurazioni della persona cfr. *Obesity, liability and insurance*, edito da Insurance Information Institute, NY, 2013, pp.1-34.

(⁸) Si deve constatare come l'utilizzo della responsabilità civile per fini ultraprivatistici, identificando ruoli precisi e necessari ai fini processuali, ossia quello un responsabile e di una vittima/danneggiato, tende però ad oscurare la responsabilità individuale, vestendo di paternalismo quello che appare in realtà un dirigismo imposto al mercato chiamato ad assumere un ruolo educativo. In questo processo di de-responsabilizzazione è evidente che l'individuo viene alleggerito del dovere di informarsi attivamente ma anche, inevitabilmente, del diritto ad autodeterminarsi. Ne discute, tra gli altri, P.K. Howard, *Life without lawyers. Restoring responsibility in America*, 2008.

(⁹) J. L. Multon- H. Temple - J. Viruega, (ed.), *Traité pratique de droit alimentaire*, (Coll. Sciences et techniques agroalimentaires), Paris, 2013.

ABSTRACT

The paper presents some perspective for analysis to be developed under the Expo legacy: the notion of food safety and food security are read in the per-

spective of future actions to be taken by individuals, companies and public regulators, with a special attention to the link between social responsibility and the necessary protection of local culture and traditions.

